

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – Sentenza del 9 maggio 2014, n. 2396.

È illegittima l'ammissione di una lista presentata alle 13.15 del giorno di scadenza, ritenendo che lo scostamento d'orario fosse lieve e giustificabile con ragioni eccezionali e imprevedibili come la disfunzione del terminale del sistema elettronico informatico dell'Ufficio elettorale del Comune. Le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini prescritti dal procedimento legislativo, infatti, possano rinvenirsi laddove ricorrano circostanze di forza maggiore oppure allorché gli sforamenti temporali siano realmente esigui, tanto da non porre in discussione la tutela della par condicio tra i partecipanti alla competizione elettorale.

Omissis

Il signor L.R.P., in qualità di cittadino elettore del Comune di P. e di presentatore e delegato della lista denominata "Un'altra idea per P.", a seguito dell'esclusione della lista in argomento motivata con la tardività della sua presentazione, impugnava davanti al T.A.R. del Molise i seguenti atti:

- 1) il verbale n. 108 datato 26 aprile 2014, con cui la Commissione elettorale circondariale di L. ha deliberato di ricusare la lista dei candidati alle elezioni del Consiglio Comunale di P., denominata "Una nuova idea per P." e la collegata candidatura a sindaco del sig. G. M.;
- 2) il successivo verbale n. 119 del 26 aprile 2014, con cui la Commissione elettorale circondariale di L. ha confermato la ricusazione della lista di candidati alle elezioni del Consiglio Comunale di P. denominata "Una nuova idea per P." e la collegata candidatura a sindaco;
- 3) tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il ricorrente deduceva la violazione e la falsa applicazione degli articoli 97 e 51 della Costituzione, la violazione e la falsa applicazione del T.U. n. 570/1960 e s.m.i., in particolare degli articoli 28 e 30, l'eccesso di potere sotto diversi profili.

Con sentenza n. 281 del 5 maggio 2014 il T.A.R. accoglieva il ricorso, assumendo che non era contestato che il giorno 16 aprile 2014, il presentatore della lista avesse fatto ingresso nei locali del Comune di P. alle ore 11,30 insieme ai componenti della lista e che negli uffici comunali vi fossero un affollamento di presentatori di altre numerose liste, fatto del tutto inusitato e imprevedibile per quel Comune, strutturalmente impreparato a ricevere tante liste. Solamente alle ore 11,50 venivano completati tutti gli adempimenti prodromici alla presentazione della lista, mentre l'operazione di stampa dei certificati elettorali dei candidati e dei presentatori di lista veniva a subire un'interruzione, alle ore 11,57, a causa della temporanea disfunzione del terminale del sistema elettronico informatico dell'Ufficio elettorale del Comune, che riprendeva a funzionare alle ore 12,20 e completava la stampa alle ore 12,54, determinando così il prescritto deposito soltanto alle ore 13,15, vale a dire un'ora e quindici minuti dopo la scadenza del termine fissato dalla legge (articolo 28 del T.U. n. 570/1960).

Il Tribunale riteneva, pertanto, che la ricusazione della lista fosse illegittima, poiché non erano stati considerati i plausibili motivi di giustificazione del ritardo e dunque, nel caso di specie, il ritardo di un'ora e quindici minuti nella presentazione della lista poteva essere considerato lieve scostamento, giustificabile con ragioni eccezionali e imprevedibili, così come riconosciuto da ampia giurisprudenza.

Con appello in Consiglio di Stato tempestivamente proposto, la Prefettura di Campobasso e la Commissione elettorale circondariale di L. impugnavano la sentenza di primo grado, sostenendo in sintesi l'erroneità della sentenza del T.A.R. nel ritenere tollerabile lo scostamento di un'ora e 15 minuti della presentazione della lista dal termine orario di legge, visto anche che le contestate avarie al sistema meccanografico comunale affermate dal giudice di primo grado non erano avvenute e che il sovraffollamento degli uffici comunali non poteva essere sufficiente causa giustificativa di siffatto ritardo, dato che già alle 11,50 era iniziata la stampa dei certificati elettorali necessari per la presentazione della lista in controversia.

Gli appellanti concludevano per l'accoglimento dell'impugnazione con vittoria di spese, mentre l'appellato si è costituito in giudizio, sostenendo la correttezza della conclusione della sentenza del T.A.R..

Alla odierna udienza pubblica la causa è passata in decisione.

Il Collegio ritiene che l'appello sia fondato.

Le regole generali richiamate dalla giurisprudenza amministrativa, le quali si fondano sulle esigenze di certezza che presidono il procedimento elettorale richiedono che le eccezioni al rigoroso rispetto dei termini prescritti dal procedimento legislativo possano rinvenirsi laddove ricorrano circostanze di forza maggiore oppure allorché gli sforamenti temporali siano realmente esigui, tanto da non porre in discussione la tutela della par condicio tra i partecipanti alla competizione elettorale (Consiglio di Stato, Sezione V, 2 aprile 2003, n. 1706)

Nel caso in esame infatti, l'asserita causa di forza maggiore - e cioè l'avaria riguardante il sistema informatico che

avrebbe reso impossibile il rilascio del certificato elettorale del candidato Sindaco - non solo non appare provata, ma appare formalmente contestata sia in primo grado (pag. 8 della memoria di parte resistente), sia con l'atto di appello ed è contraddetta dalla certificazione rilasciata dal Comune di Campobasso in data 29 aprile, vale a dire nel giorno stesso in cui si è provveduto al deposito del ricorso di primo grado.

L'accadimento riportato dal ricorrente non appare dimostrato e non può quindi costituire quella ragione fondamentale giustificativa di ritardi, soprattutto della portata come quello nella specie accaduto.

In conclusione non si ravvisano le giustificazioni sostenute ed accolte dal T.A.R. poiché, esclusa la questione del blocco del sistema meccanografico, il ritardo registrato non appare poter rientrare tra quegli scostamenti minimi, quindici/venti minuti, che la giurisprudenza considera effettivamente trascurabili ed eventualmente giustificabili anche in base a carenze organizzative degli uffici, come accaduto nel caso in controversia.

Omissis